



Il Consiglio di Amministrazione

# **DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 198**

SEDUTA DEL 25-03-2022

Presidente:

Marco Giachetti

Consiglieri:

Dorina Bianchi

Franco Dalla Sega Carmelo Ferraro Patrizia Marzorati Nicola Pecchiari Daniela Restelli Armando Vagliati

Con l'assistenza del Segretario Massimo Aliberti

Oggetto: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DIDATTICA E SCIENTIFICA PER L'UTILIZZO DEGLI SPAZI SITI AL 2° PIANO DELLA PALAZZINA SERVIZI DELLA CLINICA PEDIATRICA DE MARCHI, SITA IN VIA DELLA COMMENDA 9, MILANO.

Su proposta del Direttore Generale: dott. Ezio Belleri

Con il parere favorevole del:

Direttore Amministrativo: dott. Fabio Ag

Responsabile della U.O.C. Economico Finanziaria: dott. Roberto Alberti

L'atto si compone di n. 12 pagine di cui n. 9 pagine di allegati parte integrante

Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione all'Albo Pretorio.

[ Atti n. 1.1.03/2021-233]

Pratica trattata dalla Dott.ssa Maria Teresa Bottanelli







Il Consiglio di Amministrazione

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

#### PREMESSO:

- che in data 1/1/2002 l'Università degli Studi di Milano e l'Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento hanno stipulato una convenzione, della durata di 20 anni, per l'utilizzo degli spazi siti al piano secondo della palazzina servizi della Clinica Pediatrica De Marchi, spazio idoneo ad ospitare gli insegnamenti del Corso di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria e le relative apparecchiature, con scadenza il 31/12/2021;
- che in forza di decreto n. 1181 del Presidente della Giunta Regionale della Lombardia del 31/1/2005, la porzione immobiliare predetta è stata trasferita in capo alla Fondazione IRCCS, nell'ambito degli afferimenti di alcuni presidi e strutture prima facenti capo all'Azienda Ospedaliera I.C.P.;
- che è in corso la definizione della convenzione quadro tra la Fondazione e l'Università degli Studi di Milano (nel prosieguo "Università") per lo svolgimento di attività didattica e scientifica e per la disciplina delle attività assistenziali ad esse connesse, a beneficio dei corsi di studio dell'area medico/sanitaria;

**DATO ATTO** che con comunicazione prot. n. 46791 del 16/11/2021 l'Università ha chiesto il rinnovo della convenzione a suo tempo stipulata con l'A.O. I.C.P.;

**VISTA** la convenzione da ultimo trasmessa dall'Università con comunicazione prot. n. 7234 del 10/2/2022, allegata al presente provvedimento quale parte integrante che, in particolare, prevede quanto segue:

## Per Fondazione IRCCS:

 concessione a titolo gratuito degli spazi siti al piano secondo della palazzina servizi della Clinica Pediatrica De Marchi, sita in Milano, via Della Commenda n. 9, parte dell'immobile censito al Catasto Fabbricati del Comune di Milano al foglio 439, mappale 261, avente ad oggetto i locali meglio individuati nella planimetria allegata alla convenzione;

# Per l'Università degli Studi di Milano:

- utilizzo degli spazi predetti per le attività didattiche e scientifiche dipartimentali;
- accollo delle spese relative ai consumi energetici ed idrici da quantificare forfettariamente da parte della Fondazione:
- pulizia degli spazi oggetto di convenzione a proprie cura e spese;
- accollo in via esclusiva della manutenzione ordinaria e straordinaria sulle opere realizzate, sulla strumentazione e negli ambienti oggetto di convenzione;

#### durata:

10 anni con decorrenza 1/1/2022, nelle more della sottoscrizione della Convenzione quadro citata in premessa, con possibilità di rinnovo previo accordo espresso fra le Parti da perfezionarsi entro il termine di scadenza e con risoluzione automatica contestualmente alla stipula della Convenzione









Il Consiglio di Amministrazione

quadro con cui verranno messe a disposizione dell'Università le porzioni immobiliari oggetto della convenzione in discorso:

RITENUTO, nelle more della definizione della convenzione quadro con l'Università meglio citata in premessa, di autorizzare la stipula della convenzione avente ad oggetto l'utilizzo degli spazi siti al piano secondo della palazzina servizi della Clinica Pediatrica De Marchi, parte dell'immobile sito in Milano, via Della Commenda n. 9:

PREVIA VOTAZIONE resa ai sensi di legge, da cui risultano n. 8 voti favorevoli su n. 8 votanti;

#### **DELIBERA**

Per le motivazioni sopra esposte,

- 1. di approvare la sottoscrizione della convenzione per l'utilizzo degli spazi siti al piano secondo della palazzina servizi della Clinica Pediatrica De Marchi da parte dell'Università degli Studi di Milano;
- 2. di demandare al Direttore Generale la sottoscrizione della convenzione predetta, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio della Fondazione, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009 e della l.r. n. 33/2009 ss.mm.ii..

Il Segretario

REGISTRATA NEL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI IN DAFA 5 MAR. 2022L N. [1.9.8]







	CONVENZIONE TRA LA FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE	
	MAGGIORE POLICLINICO E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO PER LO	
-	SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DIDATTICA E SCIENTIFICA PER L'UTILIZZO	
	DEGLI SPAZI SITI AL II° PIANO DELLA PALAZZINA SERVIZI DELLA CLINICA	
	PEDIATRICA DE MARCHI SITA IN MILANO, VIA DELLA COMMENDA N. 9	
	La Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico (di seguito,	
	per brevità, Fondazione/IRCCS/Ente), codice fiscale e partita IVA	
	04724150968, con sede a Milano, via Francesco Sforza 28, rappresentata dal	
	Direttore Generale Dott. Ezio Belleri, nato a Brescia il 21 gennaio 1962,	
	da una parte	
	е	
	l'Università degli Studi di Milano (di seguito, per brevità, Università) con	
	sede in Milano, Via Festa del Perdono n. 7, C.F. 80012650158, in persona	
	del Rettore, Prof. Elio Franzini, nato a Milano il 19 maggio 1956, codice	
	fiscale FRNLEI56E19F205V,	
	dall'altra parte	
	premesso	
	- che l'attività didattica e clinica del Corso di Laurea in Odontoiatria e	
	Protesi Dentaria dell'Università è stata fino a oggi svolta presso Fondazione	
	IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico;	
,	- che in data 01.01.2002 l'Università e l'Azienda Ospedaliera Istituti Clinici	
	di Perfezionamento hanno stipulato una convenzione, della durata di n. 20	
	anni, per l'utilizzo degli spazi siti al II° piano della palazzina servizi della	
	Clinica Pediatrica De Marchi, spazio idoneo ad ospitare gli insegnamenti del	
	Corso di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria e le relative	
		,

	apparecchiature, con scadenza 31.12.2021;	
	- che l'Azienda Ospedaliera Istituti clinici di perfezionamento ha concesso	
	gratuitamente detti spazi a fronte di un impegno alla ristrutturazione degli	
	stessi a totale cura e spese in capo all'Università;	
	- che in data 31.01.2005 in forza del decreto n. 1181 del Presidente della	
	Giunta Regionale della Lombardia la porzione immobiliare	
	precedentemente afferente all'Azienda Ospedaliera Istituti clinici di	
	Perfezionamento è stata trasferita in capo alla Fondazione IRCCS Ca'	
	Granda Ospedale Maggiore Policlinico;	
	- che con D.p.g.r. 13.07.2016 n. 459 è stato approvato il II Accordo	
	Integrativo all'Accordo di Programma per la riorganizzazione funzionale e	
	conseguente assetto urbanistico IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore di	
	Milano e dell'Azienda istituti Clinici di Perfezionamento finalizzato al	
	completamento del progetto di riqualificazione della Fondazione IRCCS Ca'	
	Granda Ospedale Maggiore Policlinico tra Ministero della Salute, Regione	
	Lombardia, Comune di Milano, Fondazione e Università;	
	- che l'adesione da parte dell'Università all'Accordo di Programma ha	
	l'intento di rafforzare la vocazione di ricerca e di didattica della	
	Fondazione;	
	- che in data 13.09.2021 l'Università ha manifestato a Fondazione	
	l'interesse alla prosecuzione dell'utilizzo degli spazi siti presso la Clinica De	
	Marchi;	
	- che la Fondazione, riscontrando positivamente la richiesta dell'Università,	
	è favorevole a rinnovare l'utilizzo degli spazi siti al II° piano della Palazzina	
	Servizi della Clinica Pediatrica De Marchi sita in Milano, via della	
-		



Commenda n. 9;	
- che in data Fondazione ha accettato di continuare la collaborazione con	
l'Università mediante la stipula di una convenzione per la concessione degli	
spazi siti presso la Clinica De Marchi, nelle more della sottoscrizione della	
Convenzione quadro per lo svolgimento delle attività didattica e scientifica	
e per la disciplina delle attività assistenziali ad esse connesse a beneficio	
dei corsi di studio dell'area medico sanitaria, che ricomprende i locali	
oggetto della presente convenzione (elenco spazi);	
- che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, a sua volta, nella	
seduta del ha espresso benestare alla stipula della presente convenzione	
con l'Università, dando mandato al Direttore Generale di sottoscrivere lo	
stesso;	
- che il Consiglio di Amministrazione dell'Università, nella seduta del, ha	
autorizzato la stipula della presente convenzione tra Fondazione e	
Università avente ad oggetto la porzione immobiliare sopra citata;	
convengono e stipulano quanto segue	
Art. 1 - Premesse	
1.1. Le premesse sono parte integrante del presente contratto.	
Art. 2 - Oggetto	
2.1. Fondazione concede gratuitamente all'Università all'interno del	
complesso immobiliare sito in Milano, via della Commenda n. 9, zona	
censuaria 1, categoria B2, distinto nel catasto fabbricati del Comune di	
Milano al foglio 439 - Mappale 261, una porzione di fabbricato avente ad	
oggetto i seguenti locali:	
- 2004 (mq. 13,16), 2012 (mq. 17,05), 2015 (mq. 26,38), 2016 (mq. 12,02),	
3	

	2018 (mq. 21,95), siti al secondo piano e destinati ad uso uffici e studi de	i
	Docenti del Dip.to di Scienze Biomediche, Chirurgiche ed Odontoiatriche	,
	per complessivi mq. 90,56;	
	- 2001 (mq. 85,99), 2002 (mq. 89,79), siti al secondo piano e destinati a uso	
	aule, per complessivi mq. 175,78;	
	- 2003 (mq. 43,95), 2005 (mq. 4,20), 2006 (2,92), 2007 (mq. 1,20), 2008	
	(mq. 1,20), 2009 (mq. 3,66), 2010 (mq. 1,20), 2011 (mq. 1,72) siti al	
	secondo piano e destinati a spazi di servizio ad uso esclusivo dell'Università	
	per complessivi mq. 60,05;	
	(come meglio evidenziati sulla planimetria allegata al presente contratto -	
	all. 1).	
	2.2. La porzione immobiliare, oggetto del presente contratto, verrà	
	utilizzata dall'Università per le attività didattiche e scientifiche	
	dipartimentali.	
	Art. 3 - Durata	
	3.1. Fondazione concede in utilizzo gratuito all'Università detti locali per	
	la durata di 10 (dieci) anni con decorrenza 01.01.2022, nelle more della	
	sottoscrizione della Convenzione quadro citata in premessa. E' prevista la	
	possibilità di rinnovo previo accordo espresso fra le Parti da perfezionarsi	
	entro il termine di scadenza.	
	3.2. La presente convenzione si risolverà automaticamente	
	contestualmente alla stipula della Convenzione quadro con cui verranno	
-	messe a disposizione dell'Università le porzioni immobiliari di cui all'art.	
	2.1 alle medesime condizioni previste nella presente convenzione.	
	3.3. Fondazione potrà risolvere anticipatamente il presente contratto con	
	_	

preavviso di 12 mesi.	
Art. 4 - Consegna e riconsegna dei locali	
4.1. Fondazione e Università danno reciprocamente atto che la porzione	
immobiliare, di cui all'art. 2, è stata concessa in uso all'Università, senza	a
interruzione, a far data dal 01.01.2002.	
4.2. Al termine del contratto, le Parti s'impegnano a sottoscrivere il	ı
verbale di riconsegna degli spazi.	
Art. 5 - Spese di gestione	
5.1. Fondazione e Università convengono che le spese di gestione,	,
quantificate forfettariamente in euro 3.105,00= annui, sono interamente a	1
carico dell'Università. L'Università provvederà a propria cura e spese alla	1
pulizia degli spazi oggetto della presente convenzione.	
5.2. Fondazione provvederà a propria cura e spese alla pulizia degli spazi	
comuni (scale, ascensore, atrii, ecc.).	
Art. 6 - Manutenzione ordinaria e straordinaria	
6.1. La manutenzione ordinaria e straordinaria sulle opere realizzate, sulla	
strumentazione e negli ambienti di cui all'art. 2 del presente accordo, sono	
a cura e spese dell'Università.	
<b>6.2.</b> L'Università, in particolare, si impegna a curare e sostenere i costi per	
la fornitura e posa in opera di manichini e simulatori odontoiatrici per un	
importo pari a euro 430.397,80= IVA esclusa, realizzando le relative	
lavorazioni edili e impiantistiche per un costo di euro 205.520,13= IVA	
 esclusa, per un ammontare complessivo pari a euro 645.246,42= IVA esclusa	
(come da all. 2).	
7. Responsabilità	

7.1. Le Parti concordano che Fondazione è manlevata da ogni	i
responsabilità per qualsiasi danno a cose, persone o animali che possa	ı
derivare dall'utilizzo dei locali e/o da caso fortuito o da forza maggiore.	
7.2. L'Università s'impegna a stipulare a propria cura e spese per l'intera	1
durata contrattuale una polizza a copertura della responsabilità civile verso	
terzi per danni a persone e/o cose in relazione all'espletamento delle	
proprie attività fatte salve le coperture assicurative poste per legge a	
carico di Fondazione.	
Dalla data di stipulazione della convenzione fino al 31.12.2022 tali	
coperture sono garantite rispettivamente dalla Polizza assicurativa RCT/O	
n. 65.171912201 tra l'Università e UnipolSai Assicurazioni S.p.A.	
8. Obblighi delle Parti	
8.1. L'Università si impegna a non utilizzare i locali per scopi diversi da	
quanto concordato, così come a non cederne a terzi il godimento.	
8.2. L'Università si obbliga a conservare e custodire la porzione	
immobiliare con la diligenza del buon padre di famiglia e a non apportare	
alcuna modifica senza la preventiva autorizzazione della Fondazione.	
8.3. L'Università, previa autorizzazione della Fondazione, potrà esporre	
insegne. Fondazione non potrà negare il suo consenso per le insegne che	
indichino la sola denominazione dell'Università e/o il logo distintivo della	
sua organizzazione.	
8.4. L'Università s'impegna ad utilizzare i locali nel pieno rispetto dei	
regolamenti che disciplinano le modalità di accesso e di circolazione	
all'interno del complesso in cui si trovano. Fondazione si impegna a	
condividere i Regolamenti con i competenti Uffici dell'Università.	

	8.5. L'Università si impegna a consegnare al termine della presente	
	convenzione la porzione immobiliare in buono stato di manutenzione, fatto	
	salvo il normale degrado dovuto all'uso.	
	9. Modifiche	
	9.1. Qualunque modifica alla presente convenzione non può aver luogo e	
	non può essere approvata, se non mediante atto scritto.	
	10. Rinvio	
	10.1. Per quanto non previsto dal contratto, le parti richiamano le	
	disposizioni del Codice Civile. Si precisa che al presente contratto non è	
	applicabile la disciplina delle locazioni, ivi compresa la Legge 392/78.	
	11. Controversie	
	11.1. Ogni controversia inerente la validità, interpretazione ed esecuzione	
	del presente contratto e comunque connessa e/o correlata sarà di	
	competenza esclusiva del Foro di Milano con esclusione di ogni altro foro	
	concorrente e/o alternativo.	
	11.2. Nel caso in cui una delle disposizioni del presente contratto dovesse	
	essere considerata invalida o comunque non eseguibile, tale fatto non	
	comporterà l'invalidità dei restanti articoli del presente contratto, che	
	continueranno ad avere piena validità ed efficacia.	
	12. Elezione di domicilio	
	12.1. Ad ogni effetto contrattuale, le parti eleggono domicilio:	
	Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico: via Francesco	
	Sforza n. 28 - 20122 Milano;	
-	indirizzo PEC: protocollo@pec.policlinico.mi.it	
	Università degli Studi di Milano: via Festa del Perdono n. 7 - 20122 Milano;	
	7	

	indirizzo PEC: unimi@postecert.it .
	A tali indirizzi dovranno essere inviate le comunicazioni, avvisi di
_	pagamento, ricevute, raccomandate, ecc. salva la facoltà delle parti di
	trasferire altrove il domicilio eletto dandone comunicazione mediante PEC.
	13. Spese
	13.1. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale (art. 15 del D.P.R. n.
	342/1972 e art. D.M. 14.06.2014). Il pagamento verrà effettuato a cura e
	spese dell'Università.
	14. Privacy
	14.1. Fondazione e Università si impegnano a trattare i dati raccolti in
	esecuzione della presente convenzione nel rispetto di quanto previsto dal
	D.lgs. 196/2003 e s.m.i. e Regolamento (UE) 2016/679. Le parti si
	autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i loro dati personali in
	relazione agli adempimenti connessi al presente accordo (D.lgs. 196/2003 e
	s.m.i. e Regolamento (UE) 2016/679).
	Milano,
	Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico
	Dott. Ezio Belleri
	Università degli Studi di Milano
	Prof. Elio Franzini
	A norma degli articoli 1341 e 1342 c.c., il Concessionario, previa lettura
	delle norme contenute nel presente contratto, dichiara di approvare
	espressamente gli artt. 4 (Consegna e riconsegna dei locali), 6
	(Manutenzione ordinaria e straordinaria), 7 (Responsabilità), 8 (Obblighi
	delle Parti), 10 (Rinvio) e 11 (Controversie).

Università degli Studi di Milano	
Prof. Elio Franzini	
Il presente contratto è firmato digitalmente ex art. 24 Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n	
82.	